

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Messina, di seguito denominato "**ChiBioFarAm UniME**", con sede in Viale F. Stagno d'Alcontres, 31- 98166 MESSINA, CODICE FISCALE 80004070837 e PARTITA IVA 00724160833, rappresentato in qualità di Direttore dal Prof. Giovanni Grassi nato a Messina il 28/07/1948, domiciliato per la carica in Messina, presso il ChiBioFarAm UniME, autorizzato alla stipula del presente atto secondo quanto deliberato nella seduta di Consiglio del Dipartimento del 16/10/2017

E

il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Bologna, di seguito denominato con la sigla "**CIRSA UniBO**", con sede in Ravenna, via Sant'Alberto, 163 48123 RAVENNA, CODICE FISCALE 80007010376 e PARTITA IVA 01131710376, rappresentato in qualità di Direttore dal Prof. Andrea Continnato a Padova il 19/06/1954, domiciliato per la carica in Ravenna, via Sant'Alberto, 163- 48123 Ravenna, autorizzato alla stipula del presente atto secondo quanto deliberato con decreto del Direttore n. 63 del 06/07/2017

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento ChiBioFarAm UniME ed il CIRSA UniBO hanno interessi comuni nello studio dell'ecologia e della fisiologia delle comunità fitoplanctoniche e fitobentoniche, in particolare con riferimento alle specie produttrici di tossine, con finalità teoriche ed applicative;
- Essi hanno anche competenze complementari negli ambiti suddetti e a tal proposito i referenti ChiBioFarAm UniME sono i Laboratori di Ecologia mentre per il CIRSA UniBO il referente è il Laboratorio di Biologia e Fisiologia Algale dell'Università di Bologna a Ravenna;
- si ravvisa l'opportunità di poter avere mutuo interesse ed accrescimento scientifico da una collaborazione che preveda lo scambio di competenze e supporto tecnico e logistico;

- le parti riconoscono il reciproco vantaggio scientifico a condurre congiuntamente esperienze rivolte ad accrescere il rispettivo "corpus" di conoscenze ed avviare programmi e progetti di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale nonché di compartecipare ad attività di tipo operativo;

CONCORDANO ED APPROVANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Attività previste

Il Dipartimento ChiBioFarAm UniME ed il CIRSA UniBO, nell'ambito del presente accordo potranno affrontare le seguenti tematiche:

- Monitoraggio ambientale delle comunità fitoplanctoniche e micro-fitobentoniche, con particolare riferimento alle specie produttrici di tossine;
- fattori eco-fisiologici che interferiscono nello sviluppo delle microalghe tossiche e nella produzione di tossine;
- valutazione di consorzi fitoplanctonici nei processi di fitodepurazione;
- studi sulla potenziale produzione microalgale di prodotti di interesse farmaceutico.

Art.3 - Oneri e modalità di svolgimento

Il presente accordo non prevede impegni finanziari per entrambi i contraenti e le prestazioni oggetto saranno rese gratuitamente in spirito di cooperazione istituzionale. Lo svolgimento di eventuali attività specifiche che prevedano l'impegno di risorse finanziarie saranno oggetto di appositi accordi separati in cui verranno specificate modalità, durata, costi delle azioni stesse e loro ripartizione.

Le attività della Convenzione si potranno svolgere, secondo condizioni successivamente stabilite tra le parti, presso le sedi del CIRSA UniBO e del ChiBioFarAm UniME. Il personale dei due Enti, che si rechi presso sedi dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, dovrà essere autorizzato dal rispettivo Ente e dovrà uniformarsi alle normative e regolamenti vigenti nell'Istituto ospitante in materie disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria.

Art.4 - Clausola di riservatezza e vincoli

Nell'espletamento delle attività previste, ed ove specificatamente previsto nelle corrispondenti convenzioni, le parti si impegnano ad osservare, e da fare osservare alle persone interessate, il segreto nei confronti di terzi estranei all'accordo in questione. I dati personali trattati nelle attività previste o promosse mediante il presente accordo saranno custoditi e controllati nel rispetto dei principi dettati in materia di dati personali dalla relativa normativa vigente. Ciascuna delle parti si impegna a fare un uso corretto dei dati e delle informazioni cui ha libero accesso nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza.

Art. 5- Monitoraggio delle attività previste dall'accordo

Le due parti convengono che a partire dalla data di sottoscrizione renderanno operativo un accordo di carattere scientifico nelle materie sopra indicate e che la Dr.ssa Silvana Vanucci per il ChiBioFarAm UniME e la Prof. Rossella Pistocchi per il CIRSA UniBo si fanno garanti dell'attuazione e del monitoraggio delle attività previste.

Art. 6- Durata, recesso e modifiche

Il presente protocollo d'intesa e tutto quanto in esso convenuto avrà validità a partire dalla firma del medesimo e fino al 31/12/2020.

Il presente accordo potrà essere rinnovato con le stesse modalità previste per la sua sottoscrizione.

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente, ove sopravvenute esigenze non rendano più possibile la collaborazione, con un preavviso di tre mesi trasmesso tramite P.E.C..

Art. 7 - Proprietà dei risultati

Le due Istituzioni utilizzeranno i risultati delle ricerche nell'ambito della generale attività rispettivamente svolta dagli stessi. Qualora i risultati stessi siano suscettibili di pubblicazione, le parti concordano che in tal caso verrà precisato il rapporto di collaborazione che vi ha dato luogo.

Art. 8 - Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università di Bologna è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Così pure il marchio istituzionale dell'Università di Messina è di proprietà esclusiva dell'Università di Messina. Le parti

coinvolte non possono fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex art.* 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente.

Art. 9- Pubblicità

Nello spirito di quanto richiamato in premessa le parti dichiarano la propria disponibilità a dare adeguata diffusione all'iniziativa oggetto del presente accordo ed a porre in essere le azioni necessarie alla valorizzazione, all'utilizzazione e all'ulteriore sviluppo della stessa.

ART. 10 – Controversie

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà risolta secondo le regole del Codice di Procedura Civile.

ART. 11 – Sottoscrizione, Registrazione e spese

Il presente Accordo sarà sottoscritto con firma digitale, a pena di nullità e trasmesso tramite P.E.C..

Esso sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

**Per il Dipartimento di Scienze
Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali**

Università di Messina

**Il Direttore
(Prof. Giovanni GRASSI)**

**Per il Centro Interdipartimentale
per le Scienze Ambientali**

Università di Bologna

**Il Direttore
(Prof. Andrea CONTIN)**